

Istruzione, Università e Ricerca

PAGINA BIANCA

Istruzione, Università e Ricerca

Il settore Istruzione, Università e Ricerca contempla, allo stato attuale, 1 procedura di infrazione riguardante la presunta violazione del diritto comunitario, stante l'impossibilità ai lettori non italiani di accedere a posti temporanei nelle Università italiane.

Si tratta di una procedura avviata nel 2003, attualmente nella fase della messa in mora ex art. 226 TCE, da cui non si prevede possano scaturire oneri per il bilancio dello Stato.

PROCEDURA INFRAZIONE SETTORE ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2003/4524	Ammissione a concorsi per supplenze dei collaboratori linguisti.	MM	No

Scheda 1 - Istruzione, Università e Ricerca**Procedura di infrazione n. 2003/4524 ex art. 226 TCE**

“Impossibilità ai lettori non italiani di accedere a posti temporanei nelle Università italiane”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Università e della Ricerca

Violazione:

Con messa in mora del 13.12.2005, la Commissione ritiene che la Repubblica Italiana sia venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 39 del TCE.

La Commissione contesta alla Repubblica Italiana che i lettori stranieri non possono partecipare a bandi per posti temporanei presso Università italiane.

Infatti, numerose Università respingono le domande di supplenza, nonostante vi sia una specifica sentenza della Corte di giustizia interpellata per una pronuncia pregiudiziale sottoposta dal TAR del Veneto (causa C-90/96 del 20 novembre 1997) che considera illegittimo il rifiuto agli insegnanti lettori non italiani di accedere ai posti temporanei nelle Università (vige infatti il principio di parità di trattamento).

I giudici della Corte hanno affermato il principio della parità di trattamento sancito dall' art. 48 del Trattato e nel contempo, hanno ritenuto che “spetta al giudice nazionale accertare se la normativa nazionale che riserva unicamente ai professori di ruolo e ai ricercatori la possibilità di ottenere supplenze nell'insegnamento universitario”, consenta l'accesso alle supplenze anche ad altre categorie professionali il cui accesso all'insegnamento non avvenga mediante concorsi pubblici.

Stato della Procedura:

In data 13.12.2005, la Commissione ha messo in mora l'Italia, lamentando di non aver ricevuto informazioni relative all'applicazione della sentenza del TAR del Veneto del 12.04.99 che aveva stabilito l'accesso ai lettori.

Per ovviare alle obiezioni comunitarie, in data 28 giugno 2006 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha inviato ai Rettori di tutte le Università, la direttiva di ammettere anche i lettori non italiani ai posti temporanei. In sostanza nei prossimi bandi per l'affidamento di supplenze dovrà essere inserita anche la Categoria dei collaboratori ed esperti linguisti stranieri. Con la predetta direttiva dei Rettori delle Università, la problematica sembra superata.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo:

Non si rilevano oneri per il bilancio dello Stato.

Lavoro e Affari Sociali

PAGINA BIANCA

Lavoro e Affari Sociali

Il settore Lavoro e Affari Sociali contempla, allo stato attuale, 12 procedure di infrazione, di cui 11 riguardanti presunte violazioni del diritto comunitario ed una la mancata trasposizione di direttiva nell'ordinamento interno.

Si tratta di procedure avviate tra il 2002 ed il 2007, tutte nello stadio pre-contenzioso ex art. 226 TCE ad eccezione della procedura n. 2002/4888.

Per quanto riguarda l'impatto finanziario, si rilevano possibili oneri per lo Stato derivanti dalle Procedure:

- **n. 2002/4888** relativa alla considerazione dell'esperienza professionale e dell'anzianità maturate in un altro Stato membro da un lavoratore comunitario assunto nella pubblica amministrazione italiana;
- **n. 2006/4380** riguardante la contabilizzazione dei periodi di lavoro di un cittadino comunitario in un paese terzo.

Per entrambe le procedure, sono ravvisabili possibili oneri finanziari per il bilancio dello Stato nel caso in cui si dovessero riconoscere l'anzianità lavorativa maturata in un altro Stato, ai fini del trattamento retributivo di dipendenti della PA italiana, ovvero del diritto alla pensione di anzianità.

PROCEDURE INFRAZIONE SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
Scheda 1 2002/4888	Presa in considerazione dell'esperienza professionale e dell'anzianità maturate in un altro Stato membro da un lavoratore comunitario assunto nella pubblica amministrazione italiana	MMC2 C- 371/04	Si
Scheda 2 2003/4696	Riconoscimento professioni. Presa in considerazione dell'esperienza professionale acquisita da un lavoratore comunitario nel settore pubblico.	MM	No
Scheda 3 2005/0491	Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.	RIC C- 424/06	No
Scheda 4 2005/2114	Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne	RIC C-46/07	No * Cfr scheda
Scheda 5 2005/2200	Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili.	RIC C- 504/06	No
Scheda 6 2005/2358	Attuazione della direttiva 2000/43/CE che attua il principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.	PM	No
Scheda 7 2005/2433	Non conformità della legislazione italiana con l'art. 5.3 della direttiva 2001/23/CE che riguarda il trasferimento delle imprese in crisi.	RIC	No
Scheda 8 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza (art. 53 del decreto legislativo 151/2001).	PM	No
Scheda 9 2006/2441	Non corretta applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro.	MM	No

SETTORE LAVORO E AFFARI SOCIALI			
Scheda 10 2006/2535	Attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne riguardo all'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e alle condizioni di lavoro.	MM	No
Scheda 11 2006/4366	Campionato italiano di pallacanestro femminile. Presunta violazione dell'articolo 39 del Trattato	MM	No
Scheda 12 2006/4380	Rifiuto di contabilizzazione dei periodi di lavoro di un cittadino comunitario in un paese terzo.	MM	Si

Scheda 1 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2002/4888: procedura di infrazione **ex art. 228** del Trattato CE "Mancato riconoscimento dell'anzianità maturata in scuole straniere con asserita violazione degli artt. 10 e 39 del Trattato CE e dell'articolo 7 del Regolamento del Consiglio 1612/68 sulla libera circolazione dei lavoratori."

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero della Pubblica Istruzione

Violazione

La Commissione sostiene che la Repubblica Italiana non avendo tenuto conto dell'esperienza professionale e dell'anzianità acquisite nell'esercizio di un'attività analoga presso una Pubblica amministrazione di un altro Stato Membro, è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'articolo 39 CE e 7 del Regolamento del Consiglio 1612/1968.

In particolare la Commissione ha ricevuto denuncia da parte di un cittadino comunitario che ha insegnato in una scuola pubblica francese, e la cui esperienza professionale acquisita in Francia non è stata presa in considerazione in Italia. Le disposizioni comunitarie, viceversa, applicano il principio della libera circolazione dei lavoratori e implicano che gli Stati membri, ai fini della determinazione della retribuzione e dell'avanzamento di carriera di dipendenti pubblici siano tenuti a considerare l'esperienza e l'anzianità maturata dal lavoratore presso un ente pubblico operante in un altro Stato Membro.

Dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea (cfr. procedura di infrazione 2001/2071) risulta che il rifiuto di riconoscere l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite nell'esercizio di un'attività analoga presso un'Amministrazione pubblica di uno Stato membro costituisce una discriminazione indiretta.

Stato della Procedura

Lettera di Messa in Mora **ex art. 226 TCE** del 17 dicembre 2002. Segue l'emissione in data 13 maggio 2003 di un Parere Motivato con la quale i servizi della Commissione invitano la Repubblica Italiana ad adottare le misure necessarie per conformarsi ad esso. Le autorità italiane il 3 febbraio 2004 forniscono elementi in merito al caso specifico sollevato dalla Commissione, senza adottare le misure necessarie affinché fossero riconosciute, in generale, dalla normativa interna l'esperienza professionale e l'anzianità acquisite in altri Stati membri come richiesto nel parere. In data 21.3.2007 la Commissione ha notificato una messa in mora **ex art. 228 del TCE**. La Corte di Giustizia, con sentenza **ex art. 226** del 26 ottobre 2006 causa C-371/2004, ha dichiarato che la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi dell'articolo 39 CE e 7 del Regolamento del Consiglio 1612/1968.

Allo stato attuale, è in corso di esame una norma, nell'ambito del DDL Salvainfrazione, finalizzata a superare la violazione

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

La procedura comporta oneri connessi con le maggiori retribuzioni dovute al personale della PA che ha svolto servizio all'estero, in relazione al riconoscimento di una maggiore anzianità di servizio complessiva. La quantificazione di tali oneri è in corso, nell'ambito dell'iter di adozione del DDL Salvainfrazione, a cura delle Amministrazioni competenti.

Scheda 2 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2003/4696 – ex articolo 226 del Trattato CE.

“Preso in considerazione dell’esperienza professionale acquisita da un lavoratore comunitario nel settore pubblico (Denuncia sig.ra Magali Juvenelle-Ciaccio)”

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Regione Sicilia.

Violazione

Con messa in mora del 1.08.2006, la Commissione contesta la violazione della libera circolazione dei lavoratori, sancita dall’articolo 39 del Trattato CE.

La Commissione, in particolare, ha ritenuto illegittima l’esclusione della sig.ra Magali Juvenelle-Ciaccio da un concorso pubblico, organizzato dall’azienda ospedaliera di Sciacca (Sicilia), per infermieri da utilizzare per la mobilità in entrata.

L’azienda ospedaliera di Sciacca ha, in un primo momento, giustificato tale esclusione dal concorso, affermando che la signora Magali Juvenelle-Ciaccio aveva acquisito esperienza lavorativa presso un’azienda ospedaliera privata, laddove il bando di concorso prevedeva espressamente, quale condizione di ammissibilità al concorso, che i candidati avessero prestato servizio presso un’azienda pubblica.

In un secondo momento, nel dare seguito alle osservazioni formulate dalla Commissione, l’azienda ha da un lato riconosciuto che la signora Magali aveva effettivamente prestato servizio presso un’azienda ospedaliera pubblica, e non presso un’azienda privata come aveva invece erroneamente ritenuto in un primo momento; dall’altro, l’azienda ospedaliera di Sciacca ha comunque confermato la legittimità dell’esclusione dal concorso affermando che il bando richiedeva altresì, quale requisito per l’ammissibilità, l’ubicazione sul territorio italiano della azienda pubblica precedente.

Alla luce del bando, quindi, la Signora Magali non poteva essere ammessa al concorso in quanto l’azienda dove aveva precedentemente lavorato, sebbene pubblica, non era un’azienda italiana. Ritenendo infondate le argomentazioni formulate dalle Autorità italiane, la Commissione, ha notificato una lettera di Messa in Mora complementare.

Stato della Procedura

In data 1 agosto 2006 è stata notificata una Messa in Mora complementare ex articolo 226 del Trattato CE, alla quale la Regione Sicilia ha dato seguito, in data 22 novembre 2006 e 22 febbraio 2007, ribadendo la legittimità dell’esclusione dell’interessata dal concorso pubblico.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 3 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2005/0491** ex art. 226 del Trattato CE

"Orario di lavoro degli autotrasportatori".

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale; Ministero delle Infrastrutture**Violazione**

La Commissione contesta all'Italia di non aver adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro.

Tale direttiva, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, si prefigge di stabilire prescrizioni minime in materia di organizzazione dell'orario di lavoro per migliorare la tutela della salute e della sicurezza delle persone che effettuano operazioni mobili di trasporto e per migliorare la sicurezza stradale e ravvicinare maggiormente le condizioni di concorrenza nella Comunità.

Stato della Procedura

Il 31 maggio del 2005 la Commissione ha provveduto alla notifica della messa in mora cui ha fatto seguito un parere motivato nel dicembre 2005.

Il 10 ottobre 2006, la Commissione ha proposto ricorso ex art. 226 alla Corte di giustizia contro la Repubblica italiana (causa C-424-06).

Con la legge 20 giugno 2007, n. 77 è stata prevista delega per l'emanazione di un decreto legislativo di recepimento della direttiva in questione. Tale provvedimento non risulta al momento ancora adottato.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non emergono oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 4 - Lavoro e Affari Sociali**Procedura di infrazione n. 2005/2114 ex art. 226 del Trattato CE**

“Età pensionabile dei dipendenti pubblici: differenza tra uomini e donne – Art. 141 CE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale.

Violazione

Con messa in mora del 13.07.2005, la Commissione ritiene che la normativa italiana – segnatamente il combinato disposto dell'art. 5 del decreto legislativo n. 503/1992 e dell'art. 2.21 della legge n. 335 dell'8 Agosto 1995 – è incompatibile con l'articolo 141 del Trattato CE, che sancisce il principio di parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.

La Commissione, in via preliminare, afferma che il regime pensionistico gestito dall'INPDAP costituisce un regime “professionale” in quanto, sulla base di una costante giurisprudenza comunitaria, il regime pensionistico si definisce “professionale” quando la “...*pensione è corrisposta al lavoratore a motivo del rapporto di lavoro con il proprio ex datore di lavoro.*” In quanto tale, soggetto all'applicazione dell'articolo 141 TCE.

Ciò premesso, la Commissione ha rilevato la violazione di tale articolo, in quanto nell'attuale regime pensionistico INPDAP per i dipendenti pubblici viene prevista un'età pensionabile diversa a seconda che siano uomini (65 anni) o donne (60 anni). Non sono state, pertanto, ritenute fondate le osservazioni formulate dalle autorità italiane, secondo cui il regime pensionistico gestito dall'INPDAP non sarebbe qualificabile come “professionale” bensì come “legale” (ricadente nella direttiva 79/7), e quindi la violazione dell'articolo 141CE non sussisterebbe, in quanto il medesimo articolo non sarebbe in realtà applicabile. La Commissione, ha argomentato *a contrario* che il fatto che il menzionato regime sia disciplinato da legge non è sufficiente affinché il regime sia qualificabile come “legale” e quindi sottratto all'applicabilità dell'articolo 141 CE.

Stato della Procedura

In data 2 Febbraio è stato notificato un ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia ex art. 226 TCE, al quale ha fatto seguito una nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale (19.03.2007), in cui viene comunque ribadita la legittimità della normativa nazionale.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri.

L'equiparazione dell'età pensionabile tra uomini e donne nel settore pubblico avrebbe, a regime, conseguenze finanziarie positive o negative per il sistema previdenziale a seconda che sia innalzata a 65 anni l'età per le donne, ovvero sia abbassata a 60 anni l'età pensionabile per gli uomini.

Scheda 5 - Lavoro e Affari Sociali

Procedura di infrazione n. 2005/2200 – ex art. 226 del Trattato CE “Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri mobili – Direttive 92/57/CEE e 89/391/CEE”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale/Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro

Violazione

Con messa in mora del 13.07.2005, la Commissione ritiene che l'Italia non abbia recepito correttamente l'articolo 3 paragrafo 1 della Direttiva 92/57/CEE, secondo cui è obbligatorio designare uno o più coordinatori in materia di sicurezza e salute (quali definiti dalla Direttiva medesima) “per un cantiere in cui sono presenti una o più imprese”, senza contemplare alcuna deroga all'obbligo in questione.

La normativa italiana, invece, introduce una restrizione alla portata applicativa del menzionato obbligo, prevedendo la designazione di un coordinatore esclusivamente per i cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 220 uomini-giorno ed ai cantieri i cui lavori comportano i rischi elencati nell'allegato II del decreto n. 494/96, introducendo pertanto una deroga non contemplata dalla Direttiva.

La Commissione ha respinto le osservazioni svolte dalle autorità italiane in materia, evidenziando che la deroga prevista dalla Direttiva attiene non alla designazione del Coordinatore bensì alla redazione di un piano di sicurezza prima dell'apertura di un cantiere, al soddisfacimento delle condizioni tipizzate dalla Direttiva medesima.

Altrettanto infondata è stata ritenuta l'argomentazione delle autorità italiane secondo cui la mancata designazione di un coordinatore sarebbe supplita dal fatto che le funzioni svolte dai coordinatori rientrano comunque nella mansioni del datore di lavoro: la Commissione, infatti, ritiene che il generale obbligo di cooperazione e coordinamento previsto per i datori di lavoro non sia sufficiente a garantire quel livello di protezione e sicurezza che invece la Direttiva mira a garantire mediante la designazione di un apposito coordinatore.

Stato della Procedura

In data 20 Febbraio 2007, è stato notificato un ricorso intentato dalla Commissione ex articolo 226 dinanzi alla Corte di giustizia.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri a carico del bilancio dello Stato. Potrebbero derivare impatto finanziario negativo a carico dei privati, i quali dovranno avvalersi di un'apposita figura professionale (il coordinatore) per lo svolgimento di mansioni finora svolte dal semplice datore di lavoro.